

Repertorio N° 4189 Mod. K. K.

da restituire firmata  
ALLA  
SOPRAINTENDENZA di MONUMENTI  
di MILANO

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

Visto l'art. 5 della Legge 20 Giugno 1909, N. 364 ;  
Sulla richiesta del Ministero della Istruzione Pubblica io sottoscritto messo comunale  
di Milano  
Ho notificato al Signor Monf. Polvara Pietro  
Papaato Pasaro  
in Milano  
che S. Maria Beltrade (chiese murate all'esterno)

ha importante interesse ed è sottoposto alle disposizioni contenute negli articoli 1, 2, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 29, 31, 34 e 37 della citata Legge.

E affinché abbiate di ciò conoscenza a tutti gli effetti di Legge ho rimesso copia della presente all'indirizzo di cui sopra, consegnandola nelle mani di Ubaldo Carroco  
Monf. Polvara Pietro

MILANO il 27 Maggio 1914 Mil novencentoquattordici

IL MESSO COMUNALE  
C. Profi

Bollo dell'Ufficio Bollo del Comune

**Estratto della Legge 20 giugno 1909 N. 364**  
**che stabilisce e fissa norme per le antichità e le belle arti**  
(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 28 giugno 1909, n. 150)

ART. 1. — Sono soggette alle disposizioni della presente legge le cose immobili e mobili che abbiano interesse storico, archeologico, paleontologico o artistico.  
Ne sono esclusi gli edifici e gli oggetti d'arte di autori viventi o la cui esecuzione non risalgia ad oltre cinquant'anni.  
Tra le cose mobili sono pure compresi i codici, gli antichi manoscritti, gli incunabili, le stampe e incisioni rare e di pregio e le cose d'interesse numismatico.

ART. 2. — Le cose di cui all'articolo precedente sono inalienabili quando appartengono allo Stato, ai Comuni, a Province, a fabbricere, a confraternite, a enti morali ecclesiastici di qualsiasi natura e ad ogni ente morale riconosciuto.  
Il Ministero della pubblica istruzione, su le conformi conclusioni del Consiglio superiore per le antichità e belle arti, istituito con la legge 27 giugno 1907, n. 386, potrà permettere la vendita o la permuta di tali cose da uno a un altro degli enti sopra nominati quando non derivi danno alla loro conservazione e non ne sia menomato il pubblico godimento.

ART. 5. — Colui che come proprietario o per semplice titolo di possesso detenga una delle cose di cui all'art. 1, della quale l'autorità gli abbia notificato, nelle forme che saranno stabilite dal regolamento, l'importante interesse, non può trasmetterne la proprietà o limitarne il possesso senza farne denuncia al Ministero della pubblica istruzione.

ART. 6. — Il Governo avrà il diritto di acquistare la cosa al medesimo prezzo stabilito nel contratto di alienazione. Questo diritto dovrà essere esercitato entro due mesi dalla data della denuncia; il termine potrà essere prorogato fino a quattro mesi quando per la simultanea offerta di più cose al Governo non abbia in pronto le somme necessarie per l'acquisto.  
Durante questo tempo il contratto rimane sottoposto alla condizione risolutiva dell'esercizio del diritto di prelazione e l'alienante non potrà effettuare la tradizione della cosa.

ART. 7. — Le cose di che all'art. 5, siano mobili o immobili, qualora deteriorino o presentino pericolo di deterioramento e il proprietario non provveda ai necessari restauri in un termine assegnatogli dal Ministero dell'istruzione pubblica, potranno essere espropriate.  
Il diritto di tale espropriazione spetterà oltre che allo Stato, alle Province ed ai Comuni, anche agli enti che abbiano personalità giuridica e si propongano la conservazione di tutte le cose in Italia, ai fini della cultura e del godimento pubblico.

ART. 12. — Le cose previste nell'art. 2 non potranno essere demolite, rimosse, modificate, né restaurate senza l'autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione.  
Contro il rifiuto dell'autorizzazione è dato ricorso all'autorità giudiziaria.

ART. 13. — La stessa disposizione è applicabile alle cose di cui all'art. 5, immobili per natura o reputate tali per destinazione a norma dell'art. 414 del Codice civile, quando sono di proprietà privata.  
Contro il rifiuto del Ministero è dato ricorso all'autorità giudiziaria.

ART. 14. — Nei comuni, nei quali si trovano cose immobili soggette alle disposizioni della presente legge, possono essere prescritte, nei casi di nuove costruzioni, ricostruzioni, piani regolatori, le distanze, le misure e le altre norme necessarie allo scopo che le nuove opere non danneggino la prospettiva o la luce richiesta dai monumenti stessi.

ART. 29. — Le alienazioni, fatte contro i divieti contenuti nella presente legge, sono nulle di pieno diritto.

ART. 31. — L'omissione della denuncia di cui all'art. 5 o la violazione delle disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 6 sono punite con multa da 500 a 10,000 lire.

ART. 34. — Alle violazioni degli articoli 12 e 13 è applicabile la multa indicata nell'art. 31.  
Se il danno è in tutto o in parte irrimediabile il trasgressore dovrà pagare un'indennità equivalente al valore della cosa perduta od alla diminuzione del suo valore.

ART. 37. — Alle pene di cui agli articoli 30 e 31 soggiacce altresì il compratore quando sia a conoscenza dei divieti qui vi menzionati.  
Se il fatto è imputabile a più persone, queste sono tenute in solido al pagamento dell'indennità.  
Qualora per lo stesso fatto si incorra anche in sanzioni penali stabilite da altre leggi, si applicano le disposizioni di cui all'art. 77 del Codice penale.

COMUNE DI MILANO

UFFICIO SPEDIZIONE

Prot. N. 2755  
Ricevuta Nota N. 594  
del 27 aprile u.s.

N. Posiz. PREC. 1914

L. Cavito di cui a R.  
foglio emarginato di codest. a R.  
Sopraintendenza debitamente consegnata al destinatario come da ricevuta allegata —

OGGETTO:  
Legge 20-6-909 N. 364  
Notifica al Sig. Polvara Pietro Papaato Parroco di S. M. Beltrade

1 all'

Con stima

L'INCHIESTO  
Sopraintendenza  
di Monumenti di Lombardia  
MILANO

221 - St. Tip. Manfredi Parravicini e Figli - 6-913 - 5000 A